



ENTE NAZIONALE SORDI - SEZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO

NOTIZIE FLASH*

INVALIDITA' CIVILE – LE NUOVE MISURE DEL GOVERNO

(PUBBLICATO IN SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 152, ALLA G.U. 25/06/2008, N. 147)

Il 25 giugno sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale una serie di provvedimenti (Decreti legge) che costituiscono la prima ossatura della politica economica (e non solo) per i prossimi anni.

Questi provvedimenti - riportano le cronache ufficiali - sono stati approvati, in soli 9 minuti, nella seduta del Consiglio dei Ministri il 18 giugno scorso.

I quattro Decreti legge passano ora all'esame delle Camere per la **conversione in legge** con le eventuali modifiche.

Il Decreto Legge che qui più analizziamo è il [112](#), quello recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*.

Verifica delle invalidità civili

L'aspetto che più interessa le persone con disabilità è il **Piano straordinario di verifica delle invalidità civili**, previsto dall'[articolo 80](#) del Decreto legge. Si tratta dell'ennesima verifica sulle " **false invalidità**". Negli ultimi anni le posizioni di centinaia di migliaia di invalidi civili sono state verificate in forza di norme approvate, in modo bipartisan, da tutti i governi che si sono succeduti. Quale sia stato l'esito di questi procedimenti in termini di recupero di provvidenze economiche indebitamente percepite, nessuno ha mai dato conto, come pure non è chiaro il costo complessivo di tale sistema di verifica straordinaria.

Veniamo ora a ciò che dispone l'[articolo 80](#) del nuovo Decreto legge. È un articolo piuttosto rabberciato e con **inesattezze tecniche** di non poco conto, ma una misura è chiarissima: l'INPS dovrà attuare un piano straordinario di 200.000 controlli a campione sulle posizioni degli invalidi civili che percepiscono provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità).

Un successivo decreto interministeriale fisserà le modalità di effettuazione dei controlli in "*ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente*". Questo significa che ci saranno più controlli nelle province in cui ci sono più invalidi.

I controlli verranno effettuati in sinergia "*con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'Amministrazione finanziaria e la Motorizzazione civile*". È, quindi, verosimile che si controllino per primi gli invalidi **titolari di patente**.

Nel caso le Commissioni di verifica rilevino l'**insussistenza dei requisiti sanitari** si procede alla immediata **sospensione** cautelativa delle provvidenze economiche e alla successiva **revoca** che decorre dal momento della visita.

Chi non si presenterà a visita si vedrà sospendere il pagamento delle provvidenze economiche e verranno poi revocate nel caso non si forniscano giustificazioni entro 90 giorni e, naturalmente, ci si sottoponga a visita.

L'[articolo 80](#) tuttavia precisa che, in **alcuni casi** e anche se i soggetti interessati **non si sono presentati a visita** e non hanno presentato giustificazioni, non possono essere sospese le **provvidenze** ma si deve procedere obbligatoriamente **a visita domiciliare**.

I casi che il Decreto legge prevede sono piuttosto confusi, contraddittori, e conflittuali con la normativa vigente che peraltro il decreto non abroga. Vediamoli.

1. *"soggetti ultrasessantenni"* - il Legislatore sembra dimenticare che, nell'invalidità civile, lo spartiacque consolidato sotto il profilo amministrativo e concessorio è di norma il sessantacinquesimo anno di età. I soggetti ultrasessantenni percettori di provvidenze per invalidità civile erano, a fine 2006, circa 520.000, circa il 25% di tutti gli invalidi civili con diritto a provvidenze economiche.

2. *"i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento"* - una definizione piuttosto imprecisa sia sotto il profilo medico legale che sotto il profilo amministrativo. Si rileva una inspiegabile discriminazione fra i minori affetti da patologie prenatali o perinatali, e quelli la cui patologia, magari gravissima è ad insorgenza successiva alla nascita. Di questa indicazione non si trova il senso, la motivazione, lo spirito.

Ma non è tutto. Chi ha elaborato il testo dimentica che nel caso dei minori non si procede mai alla **percentualizzazione** dell'invalidità. La percentuale di invalidità, ai sensi del Decreto ministeriale 5 febbraio 1992, viene definita in connessione con la capacità lavorativa, di norma quindi con la maggiore età, salvo una possibile valutazione al quindicesimo anno di età ai soli fini dell'iscrizione alle liste collocamento.

3. *"i soggetti affetti da patologie irreversibili"* - altra definizione confusa e discriminante. Una premessa: **l'invalidità civile**, sempre in forza del Decreto del 1992 - viene valutata sulla base di **menomazioni, affezioni o patologie permanenti** (siano esse stabilizzate o inaggravanti). Dal punto di vista medicolegale, e prima ancora grammaticale, le patologie **irreversibili** sono tutte quelle che sono permanenti, compensabili magari, ma definitivi. E non necessariamente grave. Ad esempio: per il glaucoma acquisito è riconosciuta un'invalidità fino ad un massimo del 20 per cento. Eppure è irreversibile. Praticamente tutte le patologie previste nel Decreto del 1992 sono irreversibili.

In linea generale, quindi, la stragrande maggioranza degli invalidi può, alla eventuale sospensione delle provvidenze economiche per mancata visita, opporre (supportata da letteratura scientifica facilmente reperibile) l'irreversibilità della propria patologia,. E veniamo alla **discriminazione**: patologie - dice il Decreto legge - ma non cita le **menomazioni** (esempio, le amputazioni) che - al contrario e "per eccellenza" - sono irreversibili.

Un articolo molto confuso e **mal confezionato**, insomma, che peraltro non rammenta la coerenza, su queste verifiche, dell'articolo 6 della [Legge 9 marzo 2006, n. 80](#) e del successivo [Decreto 2 agosto 2007](#) che hanno sancito e definito la **non ripetibilità** di visite di controllo e verifica per *"i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o*

ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione."

Il motivo "filologico" di questo pasticcio è presto spiegato: i commi 3, 4, 5 e 6 sono stati "elaborati" ricorrendo malamente alla funzione "**copia - incolla**" e sostituendo le parole "ministero del tesoro" con INPS. La copia è stata presa dall'articolo 37 della [Legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), già criticato al tempo per le sue imprecisioni.

Niente di grave solo che nel frattempo, come abbiamo visto, ci sono state delle modifiche legislative e culturali che rendono fuori luogo e fuori tempo la nuova disposizione.

Nel caso il Decreto legge venga convertito nel testo in Gazzetta Ufficiale, sono da prevedere numerosissime cause contro l'INPS che verosimilmente e proprio a causa di questa confusione normativa, sarà soccombente in giudizio. L'articolo 80, giustamente, prevede che all'**INPS** spetti la **legittimazione passiva** in giudizio il che significa che in caso di revoca o sospensione della provvidenza economica è l'INPS che bisogna citare in giudizio.

Patente di guida

L'[articolo 80](#) proposto (non ancora legge, lo ripetiamo) contiene anche un comma - che appare alquanto fuori posto - che riguarda la conferma delle patente speciali: "*Ai titolari di **patente di guida speciale** chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.*"

Disposizione intelligente, efficace, di semplificazione ma che esiste già da 10 anni: Il testo identico, anche nelle virgole, è già previsto dall'[articolo 37](#) comma 1 della [Legge 23 dicembre 1998, n. 448](#).

Norme "contro i fannulloni"

Come ampiamente riportato da stampa e TV, uno degli obiettivi immediati del Governo è contrastare l'assenteismo nella pubblica amministrazione. Le misure sono di varia natura. Ad esempio: le visite fiscali potranno essere eseguite anche per assenze di un giorno, la reperibilità a casa dovrà essere dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20, i certificati medici per malattia superiore ai 10 giorni non potranno più essere rilasciati dal medico di famiglia, ma dall'Usl.

Ma ci sono anche "disincentivi" economici alle assenze. Nel comparto pubblico esistono dei "fondi per la contrattazione integrativa" che possono essere usati distribuendo ai dipendenti somme che assumono la valenza di incentivi, premi o altre denominazioni. L'[articolo 71](#), precisando che l'erogazione di quelle somme è connessa alla presenza in servizio, elenca le **eccezioni**, cioè in casi in cui l'assenza dal servizio è equiparata alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

I casi sono:

a) "le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità"

- b) "le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto"
- c) "per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare"
- d) "le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della [legge 8 marzo 2000, n. 53](#)". Il comma citato è quello che prevede tre giorni l'anno di permesso retribuito per "in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica."
- e) "per i **soliti dipendenti portatori di handicap grave**, i permessi di cui "all'[articolo 33](#), comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104." [nel testo del Decreto Legge il riferimento è sbagliato: il comma è il 6 e non il 3, NdA]

Sono **esclusi**, quindi considerati "assenza dal servizio" ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, i seguenti casi:

1) **Congedo retribuito di due anni** (anche frazionato) previsto dall'[articolo 42](#), comma 5, del [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#) per l'assistenza ai figli con grave handicap, o ai fratelli o le sorelle conviventi, o al coniuge.

2) **Permessi lavorativi** ex [articolo 33](#) della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (commi 1, 2 e 3) cioè quelli che spettano ai genitori, ai parenti e agli affini delle persone con handicap grave.

Nella sostanza questi lavoratori, se il Decreto legge proposto dal Governo verrà recepito dal Parlamento, si troveranno meno quattrini in busta paga.

C'è un altro comma dello stesso articolo che riguarda anche i **permessi lavorativi** previsti dalla **Legge 104/1992**. I contratti collettivi dovranno indicare con chiarezza l'esatto **monte ore** dei permessi, nei casi in cui sia possibile fruirne **a giornate** o **ad ore**.

Questo perché? Per evitare che il lavoratore (pubblico) scelga come giorni di permesso lavorativo quelli in cui l'orario è maggiore (esempio, rientri pomeridiani lunghi) e il conteggio sia comunque pari a 3 giorni.

Un esempio. Supponiamo che in una amministrazione pubblica sia previsto una volta alla settimana una giornata lavorativa di 8, più lunga delle altre. Se il lavoratore fruisce dei permessi a giorni (tre) e sceglie quella giornata alla fine del mese avrà fruito di 24 ore di permesso. Fino ad oggi la legge glielo consente. Con il nuovo Decreto legge ciò non sarà più possibile dopo che i contratti collettivi nazionali di lavoro (comparto pubblico) avranno disciplinato in modo diverso la modalità di fruizione dei permessi.

Collocamento mirato

Una disposizione ([articolo 40](#)) di semplificazione investe anche le norme relative al collocamento mirato.

Viene infatti modificato il sesto comma dell'articolo 9 della [Legge 12 marzo 1999, n. 68](#) quello che prevede l'obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, di inviare agli uffici competenti un **prospetto** dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori

dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva per gli invalidi e le altre categorie "protette" e i posti di lavoro e le mansioni ancora disponibili per gli stessi lavoratori disabili. Il Decreto del ministro del lavoro del 22 novembre 1999 aveva fissato la periodicità annuale per l'invio di quel prospetto.

La nuova disposizione prevede il passaggio all'invio **telematico** di quel prospetto.

Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.

Aspetto molto interessante: **i prospetti sono pubblici** e quindi consultabili da chiunque. Gli uffici competenti dovranno prevedere la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.

Per i prospetti telematici bisognerà ora attendere uno specifico **decreto interministeriale** e l'organizzazione del sistema informatico.

Entra invece subito in vigore l'**altra modifica** approvata dal Governo e relativa al primo comma dell'[articolo 17](#) della stessa Legge 68/1999.

Le imprese, sia pubbliche che private, qualora partecipino a **bandi per appalti pubblici** o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ma non **sono più tenute** a presentare la **certificazione** rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza a queste norme.

La modifica avrà un senso e un peso quando i prospetti saranno pubblici e facilmente verificabili da tutti.

Il Decreto legge è ora all'esame delle Camere. Seguiremo con attenzione l'iter parlamentare della norma, confidando di poter comunicare cambiamenti migliorativi nel testo.

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.”
(Pubblicato in Supplemento Ordinario n. 152, alla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147)

(omissis)

Art. 40.

Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali

1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui

all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari».

2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono abrogate le parole «I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».

4. Il comma 6 dell'[articolo 9](#) della [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), è sostituito dal seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico».

5. Al comma 1 dell'[articolo 17](#) della [legge 12 marzo 1999, n. 68](#) sono soppresse le parole «nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge».

6. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001.

(omissis)

Art. 71.

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'[articolo 4](#), comma 1, della [legge 8 marzo 2000, n. 53](#), e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'[articolo 33](#), comma 3, della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#).

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

(omissis)

Art. 80.

Piano straordinario di verifica delle invalidità civili

1. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del [decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698](#).

3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'INPS dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.

4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 2.

5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.

7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito della amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.

**Fonte: www.handylex.org.*